

Contributo spese funerarie del socio deceduto

delibera 03 maggio 2023

Caro socio,

la Banca, avuto riguardo ai principi di mutualità cui si ispira, rende omaggio al socio deceduto contribuendo alle spese funerarie sostenute dalla famiglia.

Il contributo è attualmente fissato in € 2.000,0 (duemila) ed è erogato ai familiari del socio deceduto.

Nell'intento di definire oggettivamente l'ambito dell'intento sono state delineate precise norme e specifiche modalità onde salvaguardare il fondamentale scopo che si vuole perseguire.

Per l'erogazione del contributo e la formalizzazione degli atti oltre che per ogni eventuale chiarimento è a disposizione l'Ufficio di segreteria della Direzione centrale:

segreteria@bccregalbuto.it – 0935 911241

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE FUNERARIE DEL SOCIO DECEDUTO

Art.1

La Banca, in armonia e coerenza con lo scopo istituzionale di mutualità, eroga alla famiglia del socio deceduto un contributo a sostegno delle spese funerarie. Lo scopo di mutualità si realizza quando il beneficio ricade sul socio pur con effetto di estensione ai componenti del suo nucleo familiare, garantendo così la stretta connessione necessaria per assicurare il diretto beneficio.

La misura massima del singolo contributo è stabilita dalla Banca in coerenza con le finalità mutualistiche. L'erogazione per singolo evento è subordinata alla capienza del Fondo beneficenza e mutualità, anche attesa, alla cui destinazione provvede annualmente l'Assemblea dei Soci con la delibera di distribuzione dell'utile di esercizio.

Art. 2

I beneficiari del contributo sono, nell'ordine: il coniuge non separato del socio e, in mancanza, i figli del socio.

Il contributo è erogato per ammissione su apposita istanza sottoscritta dal coniuge o, in mancanza, da uno dei figli del socio, corredata, alternativamente, da:

- a) fattura in titolo alla Banca emessa, sino all'importo massimo del contributo, dall'Agenzia di onoranze funebri incaricata dai familiari con indicazione dell'IBAN per la esecuzione del bonifico di pagamento;
- b) dichiarazione congiunta dei familiari maggiorenni redatta esclusivamente sull'apposito modulo fornito dalla Banca.

Art. 3

E' esclusa la erogazione del contributo agli eredi diversi dal coniuge e dai figli del socio.

Nel caso il socio non abbia familiari viventi e non abbia lasciato in eredità beni mobili o immobili, ovvero effettuato donazioni a parenti o a terzi, accertata la indigenza, la Banca può porre a proprio carico le spese funerarie anche in eccedenza al contributo generalmente previsto e anche in mancanza dello stesso.

Art. 4

Il contributo funerario è richiesto entro 30 giorni bancariamente lavorativi dalla data del decesso del socio; trascorso detto termine l'istanza non potrà essere ammessa.
